



STUDENTI ALLA TERZA

Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

Diritto privato

Prof. Elena Bellisario: 15/10

Promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (l'art.79).

L'art.80 ci dice che può essere restituiti i doni e l'art.81 ci potrebbe anche essere un risarcimento del danno come nel caso dove bisogna trattarsi che è una promessa molto formale (forma già

rispettata), si può cambiare idea ma senza una giusta causa, sono obbligata a risarcire danni cioè le spese che l'altro sposo ha sostenuto a causa di quella promessa.

Il matrimonio = c'è la da la legge sul divorzio che si può chiedere quella che è la "comunione di vita materiale e spirituale". Il matrimonio nel linguaggio giuridico ha due definizioni;

- Come atto = l'atto che fa venire ad esistenza il matrimonio. Abbiamo un regime peculiare, cioè abbiamo una pluralità di forme;
 - 1) Matrimonio concordatario; è il matrimonio che viene celebrato dal ministro di culto cattolico, risale agli accordi tra la Santa sede e il Governo Italiano (1929, Patti lateranensi). Viene celebrato dal prete e come atto è assoggettato alla disciplina canonica che ha le sue regole e ha come rapporto effetti civili. Prima si doveva fare prima quello religioso e poi civile ma a partire dal '29 è unica.
- Come rapporto = rapporto che si instaura tra gli sposi a seguito della celebrazione. Davanti all'ufficiale civile. E' un atto personalissimo. Il matrimonio non è un contratto è un negozio a sé.

Ci vogliono dei requisiti per il matrimonio; maggiore età, libertà di stato, l'assenza di determinati vincoli di parentela e affinità e impedimenti impedienti (= posso incidere sulla regolarità dell'atto, es. pubblicazioni fuori dalla porta del comune o chiesa ci possono essere delle sanzioni amministrative).

Sorge uno status; cittadinanza, obbligo alimentare.

Diritti e doveri che nascono dal matrimonio

Di natura personale e patrimoniali (art.143), con il matrimonio assumono gli stessi diritti e doveri i coniugi. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (c'è libertà che la residenza sia diversa) anche tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (ci sono due aspetti: 1) Questa norma esprime un principio di parità, 2) principio di proporzionalità = "alle proprie sostanze, capacità di lavoro".

Art.143 prevede la moglie aggiunge al cognome quello del marito. La norma c'è ma non c'è obbligo.

"In presenza di un accordo dei genitori, i genitori possono dare entrambi i cognomi o solo il cognome materno o paterno, ma ci deve essere un accordo e in assenza continua ad applicarsi la regola del patronimico".

Per le unioni civili; possono scegliere e poi possono anteporlo, posporlo ecc..

L'atto da cui sorge l'atto civile è tutto più semplificato ed anche lo scioglimento perché nel nostro ordinamento prima di accedere al divorzio bisogna passare per un periodo di "separazione" (= momento di pensiero, pausa, riflessione) mentre per le unioni civili non c'è questa parte di "separazione".

Regime patrimoniale primario dei coniugi

C'è distinzione tra primario e secondario. Quello primario, è quell'obbligo di contribuzione (art.143 comma 3) sono regole che riguardano il modo con il quale i coniugi contribuiscono al bene della famiglia; sono inderogabili. Quello secondario, regole che disciplinano la fase e il momento distributivo cioè come viene distribuita la ricchezza nella famiglia, sono regole derogabili e sono dal 159 al 230. Il nostro ordinamento prevede regimi;

- Regimi generali = perché riguardano tutti i beni che hanno
- Regimi particolari = solo alcuni beni

Questi regimi possono integrarsi.

In assenza di una scelta si applica la comunione dei beni che costituisce "regime patrimoniale legale", la legge lo prevede nell'ipotesi in cui i coniugi non hanno espresso una scelta.

Come si sceglie? L'atto con il quale i coniugi, o le parti dell'unioni civili, scelgono il regime patrimoniale della famiglia in modo difforme si chiama "convenzione matrimoniale" se sono i coniugi, "convezione patrimoniale" se sono le parti dell'unione civile e "contratti di convivenza" se sono conviventi. Sono la stessa cosa però tutti e tre.

Art. 162 → possono essere fatte "in ogni tempo" (= quando mi sposo, dopo o in ogni momento. Posso scegliere un regime poi un altro e poi un altro ancora).

- Principio di parità e proporzionalità

L'art. 166- bis.

Requisiti di validità e efficacia; il primo significa che se manca il requisito di validità è invalido, serve la capacità di agire; nulla dice per l'interdetto. Le convezioni matrimoniali sono atti con valore di formalismo; devo andare dal notaio (atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità).

Per renderlo opponibile ai terzi bisogna avere doppia pubblicità. La banca prima di concedere il mutuo va a vedere l'atto di matrimonio. Può servire la trascrizione (secondo requisito di efficacia di pubblicità), sia l'atto di matrimonio sia nei registri (pubblicità dichiarativa = non è opponibile ai terzi se non c'è).

L'obbligo alimentare

Art. 433 e seguenti degli alimenti. La norma dice chi è obbligato. Il fondamento è la solidarietà familiare (tra familiari ci si aiuta), il presupposto è lo "stato di bisogno" (= si intende un vero e proprio stato di indigenza, non ha da mangiare o dormire). Sono bisogni essenziali. Chi deve provvedere? Il c.c. detta un ordine;

- 1) Il coniuge
- 2) I figli (anche adottivi)
- 3) I generi e le nuore
- 4) Il donatario.

L'assegno alimentare non sarà mai altissimo, l'assegno di mantenimento ha tutt'altra natura (coniuge separato)